



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE - TERAMO

Statuto

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE

ART. 1

È costituita in Teramo «L'API - TERAMO, Associazione Piccole e Medie Industrie di Teramo e provincia».

Essa aderisce alla CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, della quale accetta lo Statuto.

Possono essere associate le imprese produttive di qualunque attività e settore merceologico, aventi sede nella provincia di Teramo e considerate piccole e medie aziende ai sensi della definizione introdotta dall'Unione Europea.

ART. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Essa è apartitica ed ispira la sua azione ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Scopi dell'Associazione sono:

- a) provvedere alla tutela ed alla difesa degli interessi morali, sindacali ed economici, comunque afferenti l'esercizio dell'attività imprenditoriale delle aziende o categorie rappresentate;
- b) stipulare contratti collettivi di lavoro, accordi e convenzioni con le competenti Organizzazioni sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro;
- c) istituire servizi di consulenza ed assistenza a favore degli associati, con facoltà di trattare e risolvere, su richiesta, eventuali singole controversie;
- d) provvedere allo studio e collaborare alla soluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale riguardanti la categoria nel quadro delle attività produttive del paese;
- e) raccogliere ed elaborare elementi, notizie, dati e disposizioni

- ni che possano comunque essere utili all'attività della categoria, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica e gestionale, promuovendo all'uopo la diffusione di pubblicazioni o la compilazione di bollettini, mantenendo contatti con Associazioni o Istituti nazionali ed esteri;
- f) favorire i contatti e la collaborazione tra gli associati, a mezzo di riunioni periodiche, convegni, congressi, mostre ecc.;
 - g) allacciare rapporti con singoli o gruppi nazionali ed esteri per dare maggiore incremento alla vendita ed all'esportazione dei manufatti ed all'importazione delle materie prime;
 - h) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, civili, commerciali, finanziarie, nonché tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il conseguimento dei fini statutari;
 - i) promuovere la costituzione, nell'interesse delle aziende associate, di consorzi e di cooperative, idonei ad una più organica espressione di singole attività omogenee e/o complementari. Al fine di consentire una sempre più larga partecipazione degli associati allo studio di problemi che li interessano, l'Associazione si riserva di riunirli in gruppi o sottogruppi, con particolare riferimento ai settori merceologici e con diritto degli associati di partecipare anche a più gruppi, ove ne esercitino l'attività;
 - j) sostenere le iniziative che nel campo dell'istruzione, anche universitaria, favoriscano il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditore.

ART. 3

L'Associazione ha la sede in Teramo, ed ha giurisdizione per tutta la provincia di Teramo; con le altre API della Regione costituisce la - Federabruzzo - Federazione regionale delle API Abruzzo. L'Associazione potrà costituire, ove si rivelasse opportuno e per una più efficace assistenza alle Aziende, delegazioni territoriali nell'ambito della provincia, le cui attività vengono coordinate e dirette dalla Associazione stessa.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

ART. 4

Le imprese operanti nella provincia di Teramo che intendano aderire all'Associazione, devono farne domanda scritta, firmata dal titolare o dal legale rappresentante, rivolta al Presidente dell'Associazione ed allegare un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Successivamente all'ammissione, ogni mutamento di quanto dichiarato nella domanda o di quanto indicato nel certificato della C.C.I.A.A. dovrà essere notificato per iscritto, mediante lettera raccomandata, entro 60 giorni dalle avvenute variazioni. Le domande di ammissione alla Associazione, inoltrate dalle Aziende, sono sottoposte, per la loro approvazione, al Comitato Esecutivo, nella prima riunione immediatamente successiva alla data di presentazione delle domande.

Contro la reiezione della domanda di ammissione da parte del Comitato Esecutivo, l'istante può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno definitive ed irrevocabili. Con l'ammissione, l'Azienda resta impegnata ad appartenere all'Associazione per l'anno d'iscrizione in corso ed il successivo. Se tre mesi prima della scadenza di tale impegno l'associato non comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua volontà di dimettersi, l'iscrizione si intende rinnovata per altri due anni, e così analogamente per i bienni successivi.

Le Aziende associate dovranno indicare, all'atto della iscrizione, le persone titolari o legali rappresentanti delle imprese, ai quali spetta l'esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti, le successive variazioni dovranno essere comunicate per iscritto.

ART. 5

Gli associati, all'atto dell'iscrizione, si obbligano:

- a) ad osservare le clausole degli accordi, dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli organi sociali stipulano ed adottano in nome dell'Associazione, nonché gli accordi nazionali stipulati dalla Confapi e recepiti dell'Associazione;
- b) ad attenersi, con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione, agli obblighi statutari ed alla disciplina dell'Associazione;
- c) a corrispondere i contributi associativi alle rispettive scadenze, nei limiti e modalità che il Comitato Esecutivo fisserà, riconoscendo la facoltà all'Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione innanzi al Foro eletto di Teramo;
- d) a consentire che l'Associazione, per l'incasso dei contributi dovuti dalle Aziende associate, possa ricorrere all'esazione tramite gli enti di previdenza e mutualistici, uniformandosi per la materia a quanto deliberato dagli organi competenti della CONFAPI.

ART. 6

L'Associato perde tale qualità per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione di attività dell'impresa;
- c) espulsione;
- d) il mancato pagamento dei contributi associativi per due anni consecutivi.

L'associato che perde tale sua qualità non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né può pretendere alcun rimborso. Tutti i contributi ed i versamenti effettuati resteranno acquisiti dall'Associazione.

ART. 7

Le dimissioni devono essere presentate dalle persone e nei termini fissati al precedente art. 4.

Le dimissioni danno diritto all'Associazione di richiedere i contributi associativi fino al termine del biennio nel corso del quale vengono presentate.

ART. 8

La cessazione dell'attività, comprovata, fa cadere l'obbligo dei contributi dall'anno in corso nel quale essa si è verificata. La messa in liquidazione dell'Azienda e/o l'avvio della procedura fallimentare, pur non costituendo motivo di rescissione del rapporto associativo, sospendendo, dal momento in cui si verificano, l'obbligo del versamento dei contributi associativi e l'esercizio dei diritti, sino a quando non si ripristini la normalità aziendale. Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 9

L'espulsione può essere proposta in qualsiasi momento da qualunque organo sociale e da qualunque associato, con motivo esposto, per i fatti ledenti lo spirito associativo o l'onore della persona e della Categoria. Sulla proposta di espulsione, sentito il proponente e l'associato, nei confronti del quale è stata proposta l'espulsione, il Consiglio Generale, esperito ogni eventuale opportuno accertamento, decide con voto segreto e con una maggioranza che non sia inferiore ai tre quarti del numero dei suoi membri. Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione del Consiglio medesimo.

TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI

ART. 10

Sono organi sociali:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Generale;
- 3) il Comitato Esecutivo;
- 4) il Presidente dell'Associazione;
- 5) il Collegio dei Probiviri;
- 6) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ogni organo sociale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate.

Copie di tali deliberazioni saranno rilasciate soltanto dal Presidente dell'Associazione. Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere né attestare la volontà della Associazione e dei suoi organi.

Le cariche sociali sono gratuite.

La durata di tutte le cariche sociali è fissata in anni tre.

TITOLO IV - L'ASSEMBLEA

ART. 11

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i rappresentanti, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 4, delle aziende associate aventi diritto al voto. Avranno diritto al voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno sei mesi dalla data dell'Assemblea ed in regola con il versamento dei contributi associativi, secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Generale, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, o, in casi del tutto eccezionali ed imprevedibili, entro il mese di giugno. In caso di inerzia protratta oltre trenta giorni dai termini predetti, l'Assemblea sarà convocata dal Presidente dei Revisori

dei Conti o in difetto, dal Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea, in via straordinaria e nei modi sopra descritti, qualora ne faccia richiesta il Consiglio Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un terzo (1/3) degli associati aventi diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, avverrà mediante lettera raccomandata o, per coloro che ne sono provvisti, a mezzo telefax con conferma di ricevimento, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L'avviso di convocazione indicherà il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un giorno dopo e non oltre quindici giorni dalla prima.

ART. 12

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, salvo che non sia espressamente richiesta una maggioranza qualificata; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni associato avrà diritto a un voto, salvo che egli non sia titolare o legale rappresentante di più Aziende associate, nel qual caso avrà tanti voti quante sono le Aziende stesse. Ogni associato potrà rappresentare, a mezzo delega scritta, un solo altro associato. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza, da un Presidente all'uopo eletto dall'Assemblea stessa. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei votanti, inclusi nel computo anche gli astenuti.

ART. 13

L'Assemblea:

- a) fissa le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- b) approva lo Statuto ed eventuali modifiche proposte dal Consiglio Generale;
- c) elegge i componenti del Consiglio Generale, del Collegio dei Probiviri, e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approva il rendiconto economico e finanziario e ratifica il prospetto economico e finanziario di previsione;
- e) elegge il Presidente onorario, quando se ne presenta l'occasione e l'opportunità.

TITOLO V - IL CONSIGLIO GENERALE

ART. 14

Il Consiglio Generale è composto da trentanove membri eletti dall'Assemblea e scelti tra gli associati iscritti ed aventi diritto al voto in Assemblea.

I suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Generale assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consiliari consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

I posti rimasti vacanti per qualsiasi motivo dovranno essere coperti dal Consiglio stesso con i primi dei non eletti alla precedente Assemblea o, in mancanza, per cooptazione fra associati aventi i requisiti richiesti per l'eleggibilità.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età, che non ha le mansioni di Economo-Tesoriere, lo sostituisce nei poteri e nelle mansioni.

ART. 15

Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente, normalmente mediante comunicazione scritta raccomandata o, per

coloro che ne sono provvisti, a mezzo telefax con conferma di ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo, purchè si possa provare che tutti i componenti il Consiglio hanno ricevuto tempestivamente avviso di convocazione. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno della riunione. Il Presidente dovrà riunire il Consiglio almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti, entro trenta (30) giorni dalla richiesta stessa.

In caso di inerzia protratta, il Consiglio Generale sarà convocato dal Presidente dei Revisori dei Conti o, in difetto, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

ART. 16

Ogni Consigliere potrà rappresentare, con delega scritta, soltanto un altro Consigliere.

Il Consiglio Generale sarà validamente costituito quando sia presente o rappresentata più della metà dei suoi componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti e rappresentati.

ART. 17

Il Consiglio Generale:

- a) fissa le direttive programmatiche e l'azione dell'Associazione, nell'ambito delle linee generali stabilite dall'Assemblea degli associati;
- b) elegge, nel suo seno, il Presidente dell'Associazione e gli otto membri del Comitato Esecutivo;
- c) elegge i delegati all'Assemblea confederale secondo le modalità e nel numero fissato dallo Statuto della CONFAPI;
- d) elegge i delegati nella FEDERABRUZZO secondo le modalità e nel numero fissato dallo Statuto della Federazione;

- e) attribuisce ad uno dei Vice Presidenti il compito di Economo-Tesoriere;
- f) nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, il Segretario Generale;
- g) redige ed approva i regolamenti previsti dall'art. 33 del presente Statuto;
- h) redige la relazione al Rendiconto Economico e Finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera sulle proposte di espulsione degli associati;
- l) approva il Prospetto Economico e Finanziario di Previsione.

TITOLO VI - IL COMITATO ESECUTIVO

ART.18

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da otto (8) membri del Consiglio Generale, eletti a norma della lettera b) dell'art. 17 del presente Statuto.

Nel suo seno vengono nominati i quattro (4) Vice Presidenti. I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

Il Comitato Esecutivo:

- a) esegue le direttive del Consiglio Generale e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso;
- b) delibera sulle domande di ammissione di nuove Aziende;
- c) delibera in materia di contributi associativi, fissandone limiti e modalità per la riscossione;
- d) designa, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni, Uffici ed Amministrazioni in genere;
- e) stabilisce l'organico dell'Associazione; assume e licenzia, sentito il Segretario Generale, il personale, nell'ambito dell'organico stesso, fissando il relativo trattamento economico;
- f) predispone il Prospetto Economico e Finanziario di Previsione.

Nel caso che il Comitato Esecutivo debba assumere impegni per una determinata categoria di interessi che, al momento, non trova rappresentanza specifica in seno a sé, può, per quella riunione, aggregare come esperto nella materia un associato appartenente alla categoria interessata, con voto consultivo. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Nel Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente, normalmente mediante comunicazione scritta raccomandata o, per coloro che ne sono provvisti, a mezzo telefax con conferma di ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo, purchè si possa provare che tutti i componenti il Comitato hanno ricevuto tempestivamente avviso di convocazione. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno della riunione. Il Presidente dovrà riunire il Comitato Esecutivo almeno ogni due mesi.

I membri del Comitato Esecutivo assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive del Comitato, saranno dichiarati decaduti dall'Esecutivo stesso.

I posti rimasti vacanti, per qualsiasi motivo, dovranno essere coperti da altri membri del Consiglio Generale, nominati, nella prima riunione utile, successiva, dal Consiglio stesso.

TITOLO VII - IL PRESIDENTE

ART. 19

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso i terzi e ne è il legale rappresentante; convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo; dà attuazione alle deliberazioni degli organi sociali; rilascia copie delle deliberazioni stesse; vigila sulla osservanza dello Statuto sociale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

La carica del Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi dalla stessa persona.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, il Presidente uscente rimane in carica per il disbrigo delle funzioni correnti e provvede a convocare l'Assemblea.

Il Presidente uscente provvederà, inoltre, a convocare e a presiedere, entro trenta (30) giorni dall'elezione, la prima riunione del Consiglio Generale di nuova nomina.

In caso di inerzia protratta, il Consiglio Generale sarà convocato dal Presidente dei Revisori dei Conti o, in difetto, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

TITOLO VIII - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ED IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 20

Dall'Assemblea verrà nominato un Collegio dei Probiviri, composto di tre membri effettivi e due supplenti, non soci, scelti tra persone di superiore correttezza e dirittura morale. È compito dei Probiviri risolvere controversie in materia di interpretazione ed applicazione dello Statuto e di dirimere le controversie per quelle materie non riservate agli altri organi sociali. Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente nelle forme dell'arbitrato improprio.

I suoi membri effettivi non sono rieleggibili per più di due mandati esecutivi.

ART.21

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea, è

costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Il collegio dei Revisori dei Conti ha i compiti previsti dall'art. 2403 e seguenti del Titolo V del Codice Civile. I membri effettivi del Collegio dei Revisori non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

TITOLO IX - LE UNIONI DI CATEGORIA ED IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

ART. 22

Gli associati di settori merceologici affini che ritengano utile la costituzione di Unioni (Collegi) di Categoria possono provvedervi, con il consenso del Consiglio Generale.

Le Unioni (Collegi) di Categoria saranno rette dai propri regolamenti, non in contrasto con il presente Statuto, approvati dal Consiglio Generale; avranno la rappresentanza degli associati per i problemi sindacali e tecno-produttivi del loro settore; potranno aderire alla corrispondente Unione Nazionale, se istituita presso la Confapi.

Alle riunioni dei loro Organi sociali partecipa di diritto un rappresentante dell'Associazione delegato dal Presidente dell'Associazione. I Presidenti delle Unioni (Collegi) di Categoria possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, se già non ne facciano parte, con voto consultivo.

ART. 23

L'Associazione, nell'intento di favorire la partecipazione alla vita associativa, promuove la costituzione del Gruppo Giovani Imprenditori, al quale potranno aderire gli associati di età non superiore ad anni 40 (quaranta).

Il Gruppo svolge la propria attività sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Alle riunioni dei loro Organi sociali partecipa di diritto un rappresentante dell'Associazione delegato dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.

TITOLO X - I VERBALI E LE VOTAZIONI

ART. 24

Le deliberazioni di tutti gli organi sociali di cui al presente Statuto dovranno essere trascritte in appositi verbali e sottoscritte:

- dalla persona che presiede la riunione e dal Segretario Generale, per quanto riguarda l'Assemblea, il Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo;
- dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri per quanto di loro competenza.

ART. 25

Le votazioni nei diversi Organi sociali avvengono con le modalità previste da apposito REGOLAMENTO approvato dal Consiglio Generale.

TITOLO XI - IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 26

Il Segretario è nominato dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Esecutivo, ed è responsabile della efficienza dei servizi e dell'andamento degli Uffici dell'Associazione. Partecipa alle sedute degli organi sociali con voto consultivo, fungendo anche da segretario degli stessi, redigendone i verbali e con-

trofirmandoli col Presidente. Il Segretario è responsabile della conservazione del patrimonio dell'Associazione.

TITOLO XII - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 27

Il patrimonio sociale è formato dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che comunque sono di proprietà o in possesso dell'Associazione. Esso è amministrato dal Consiglio Generale.

Uno dei Vice Presidenti, con l'attribuzione dell'incarico di Economo Tesoriere:

- a) ha il controllo del regolare introito dei contributi associativi e di ogni eventuale altra entrata finanziaria;
- b) dispone, su delega del Presidente, i pagamenti di tutte le spese correnti, in base al Prospetto Economico e Finanziario di Previsione approvato;
- c) relaziona il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo, il Presidente dell'Associazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla conduzione finanziaria dell'Associazione.

ART. 28

L'esercizio finanziario si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 29

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 30

Il Rendiconto Economico e Finanziario e il Prospetto Economico e Finanziario di Previsione saranno compilati dal Vice Presidente Tesoriere.

Il Prospetto Economico e Finanziario di Previsione verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Rendiconto Economico e Finanziario verrà consegnato al Consiglio Generale che lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea, unitamente ad una sua relazione.

**TITOLO XIII - SCIoglIMENTO E
LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 31

L'Associazione si potrà sciogliere con deliberazione presa a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli associati iscritti, presenti o rappresentati, riuniti in Assemblea straordinaria.

La stessa maggioranza dovrà essere raggiunta per deliberare la fusione con altre Associazioni:

ART. 32

In caso di deliberato scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori.

I poteri e le responsabilità dei liquidatori sono stabiliti dall'assemblea.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XIV - REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33

Il Consiglio Generale dovrà predisporre, tramite una sua Commissione, tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto, non demandati alla competenza di altro organo, e tutti quelli che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività associativa. Ogni regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio stesso per l'approvazione, dopo di che potrà avere applicazione.

ART. 34

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

TITOLO XV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 35

Le norme del presente statuto, oggetto di modifiche introdotte dall'Assemblea del 18 aprile 1998, eccetto quelle inerenti la composizione e la durata di tutti gli organi sociali che avranno applicazione alla scadenza degli attuali mandati, entreranno in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea.

